

REGOLAMENTO UNICO ASSEMBLEARE <i>(approvato dall'Assemblea Ordinaria del ... giugno 2020)</i>	
Parte I	
Profili inerenti al rapporto mutualistico	
Art. 1 – Diritto di accesso alla sede sociale	
<p>L'uso della Sede e delle strutture della Società è vietato al Socio che non abbia assolto agli obblighi verso la Società o che sia colpito da provvedimento disciplinare di sospensione che verrà eseguito mediante disabilitazione della tessera di accesso. La Sede sociale è aperta tutti i giorni secondo gli orari fissati dal Consiglio di Amministrazione. I servizi della Sede Sociale potranno essere sospesi in occasione delle festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed in altre particolari ed eccezionali circostanze.</p>	<p>1.1- L'accesso alla Sede sociale e l'utilizzo delle strutture della Società sono vietati al Socio che non abbia assolto agli obblighi cui è tenuto verso la Società o che sia stato colpito da un provvedimento disciplinare di sospensione, eseguito mediante disabilitazione della tessera od altro sistema di accesso.</p> <p>1.2- La Sede sociale è aperta tutti i giorni negli orari fissati dal consiglio di amministrazione. I servizi offerti presso la Sede Sociale potranno essere sospesi in occasione delle festività di Natale, di Santo Stefano, di Capodanno e in altre particolari ed eccezionali circostanze.</p>
Art. 2 – Diritti degli atleti non soci – Soci Onorari	
<p>Gli atleti non soci hanno diritto di accedere alla Sede limitatamente alle strutture e impianti sportivi dedicati allo svolgimento della specifica pratica sportiva.</p> <p>Agli stessi è, pertanto, fatto divieto di transitare in zone diverse da quelle riservate alla disciplina sportiva praticata nonché di utilizzare impianti e strutture diverse da quelle riservate alla predetta disciplina, fatti salvi unicamente il bar e gli uffici.</p> <p>Le norme di comportamento di cui al presente regolamento nonché quelle ulteriori stabilite da altri regolamenti di approvazione assembleare e/o del Consiglio di amministrazione, anche in assenza di specifico richiamo, devono intendersi applicabili anche agli atleti non soci.</p>	<p>2.1- Gli atleti non soci possono accedere alla Sede limitatamente a quanto necessario per fruire delle strutture e degli impianti sportivi dedicati allo svolgimento della disciplina sportiva praticata.</p> <p>2.2- Agli atleti non soci è vietato transitare in zone diverse da quelle riservate alla disciplina sportiva praticata nonché utilizzare impianti e strutture diverse da quelle riservate alla predetta disciplina, fatti salvi unicamente gli accessi al bar, agli uffici amministrativi, agli spogliatoi e alle palestre.</p> <p>2.3- Le norme di comportamento di cui al presente regolamento, nonché quelle ulteriori stabilite da altri regolamenti di approvazione assembleare e/o di competenza del consiglio di amministrazione, anche in assenza di specifico richiamo, sono applicabili anche agli atleti non soci nonché ai Soci Onorari</p>
Art. 3 – Limitazioni all'utilizzo delle attrezzature sportive.	
<p>E' demandata al Consiglio di Amministrazione la facoltà di riservare, in determinati giorni ed ore, le attrezzature sportive esclusivamente agli atleti in allenamento e/o per iniziative organizzate dallo stesso Consiglio.</p>	<p>3.1- Il consiglio di amministrazione può, con propria decisione o con regolamento, riservare l'utilizzo delle attrezzature sportive, solo per determinati giorni ed ore, esclusivamente agli atleti in allenamento.</p> <p>3.2- Il consiglio di amministrazione può vietare l'accesso alle attrezzature sportive e/o il loro utilizzo in via generale al solo fine di consentire lo svolgimento di iniziative organizzate dallo</p>

	stesso consiglio e per il tempo strettamente necessario a tale scopo.
Art. 4 – Realizzazione dello scopo mutualistico	
	<p>4.1- Lo scopo mutualistico è perseguito tramite l'instaurazione tra la Cooperativa ed i singoli consorziati di rapporti di scambio caratterizzati dalla finalità mutualistica, intesa come partecipazione alle attività sociali come previste dallo Statuto. A tal fine la Cooperativa mette a disposizione dei Soci le proprie strutture e le proprie attrezzature ludico-ricreative e sportive con le modalità definite dal consiglio di amministrazione tramite propri regolamenti.</p> <p>4.2- I regolamenti adottati dal consiglio di amministrazione al fine della regolamentazione operativa degli scambi mutualistici sono improntati ai principi di non discriminazione, di gradualità, di parità di trattamento tra i Soci in relazione a situazioni analoghe, di rafforzamento e di diffusione al pubblico dei principi che caratterizzano lo scopo mutualistico e dei loro valori.</p> <p>4.3- I termini, le modalità e le condizioni di accesso e/o di fruizione dei servizi, nonché le modalità di quantificazione e di pagamento dei corrispettivi specifici dovuti per la fruizione dei servizi posti a disposizione dei Soci, sono definiti dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento nel rispetto del principio della mutualità prevalente e dei criteri operativi tipici dello scopo mutualistico.</p> <p>4.4- Il vantaggio mutualistico a favore del Socio, determinato dai rapporti di scambio da egli intrattenuti con la Cooperativa, è a questi attribuito tramite i ristorni. Attesa la facoltà riconosciuta a ciascun Socio di poter fruire in via generale di tutti i servizi erogati dalla Cooperativa, l'assemblea che approva il bilancio di esercizio può, in relazione al singolo esercizio sociale e su proposta presentata dal consiglio di amministrazione, prevedere che il vantaggio mutualistico sia incorporato nella definizione della quota annua sociale e, in conseguenza di ciò, disporre che in relazione al singolo esercizio sociale non siano distribuiti ristorni a favore dei Soci.</p> <p>4.5- Qualora l'assemblea non disponga quanto previsto dal precedente comma, l'attribuzione a ciascun Socio del vantaggio mutualistico avviene esclusivamente in forma differita. In tal caso l'assemblea dei Soci può deliberare la</p>

	<p>distribuzione degli utili destinati a ristorni a favore dei Soci;</p> <p>a) in misura fissa e paritaria per tutti i Soci, attesa la generale facoltà riconosciuta a ciascuno di essi di poter fruire di tutti i servizi erogati dalla Cooperativa;</p> <p>b) in misura variabile per ciascun Socio, fissata in ragione della quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati da ciascun Socio con la Cooperativa durante l'esercizio sociale di riferimento.</p> <p>4.6- La distribuzione dei ristorni ai Soci in forma differita è approvata dall'assemblea dei Soci su iniziativa dell'organo amministrativo. In tal caso l'assemblea delibera sulla distribuzione determinando, per la distribuzione dei ristorni in misura fissa, l'entità massima del ristorno distribuibile alla luce dei risultati conseguiti nell'esercizio o, per la distribuzione dei ristorni in misura variabile, l'entità massima del ristorno distribuibile alla luce dei risultati conseguiti nell'esercizio nonché i criteri di distribuzione.</p> <p>4.7- I criteri di distribuzione dei ristorni in misura variabile, di cui al punto precedente, sono deliberati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione. L'assemblea può anche delegare il consiglio di amministrazione a determinare, in relazione al singolo esercizio sociale, i criteri di distribuzione.</p>
Art. 5 – Provvedimenti disciplinari e Regolamento di disciplina.	
<p>A carico dei Soci, possono essere adottati provvedimenti quali l'ammonizione verbale, l'ammonizione scritta, la sanzione pecuniaria, la sospensione dalla frequenza e l'esclusione dalla Società a norma di statuto.</p> <p>Per tali provvedimenti, si rinvia al Codice di Comportamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione quale codice attuativo delle norme statutarie e del presente regolamento.</p>	<p>5.1- Nei confronti dei soci che si siano resi inadempienti ai doveri o che abbiano violato le prescrizioni previste dallo Statuto e dai regolamenti della Cooperativa possono essere adottati i provvedimenti previsti dal consiglio di amministrazione in base a quanto previsto dal Regolamento di disciplina.</p> <p>5.2- Ai Soci possono essere comminate le seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammonizione verbale; - ammonizione scritta; - sanzione pecuniaria; - sospensione dalla frequenza; - esclusione dalla Società, nei casi previsti dallo Statuto. <p>5.3- L'assemblea approva il Regolamento di disciplina contenente le norme attuative delle disposizioni statutarie e di quanto previsto dal presente Regolamento.</p>
Parte II	

Principi generali e regolamentazione dell'attività di sede	
Art. 6 – Emblema sociale.	
<p>L'emblema Sociale è di forma rettangolare, i cui lati più lunghi misurano cm 80 e i più corti cm 60. È di sfondo bianco, ove è centralmente posto il logo "CM 1883" in forma circolare e di colore rosso e sotto il quale è scritto da "Canottieri Mincio" ed il motto "Perseverando arrivi" in colore azzurro. Il distintivo è a forma di guidoncino: il triangolo bianco con fascetta rossa.</p>	<p>6.1- L'emblema sociale della Cooperativa è di forma rettangolare. I lati più lunghi misurano cm. 80 e i più corti cm. 60. È di sfondo bianco e in posizione centrale rispetto al rettangolo è posto, in forma circolare e di colore rosso, il logo "CM 1883". Sotto il logo è presente la scritta "Canottieri Mincio", nonché il motto "Perseverando arrivi", in colore azzurro. Il distintivo è a forma di guidoncino: il triangolo bianco con fascetta rossa.</p>
Art. 7 – Modalità di accesso alla Sede.	
<p>L'accesso in Sede avverrà mediante tessera magnetica o altro sistema elettronico. L'abilitazione verrà effettuata esclusivamente ai Soci che non si trovano in posizione di morosità nei confronti della Società. La tessera non è trasferibile o cedibile per nessun motivo. Sono titolari della tessera i Soci ed i figli dei Soci di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di rilasciare tessere non nominative restituibili a semplice richiesta ad Autorità ed a soggetti legati da rapporti di collaborazione con la Società. A richiesta del Socio potranno essere concessi permessi di ingresso temporanei a pagamento mediante rilascio di tessera magnetica non nominativa cauzionato con importo determinato annualmente dal C.d.A.. Le tessere dovranno sempre essere esibite a semplice richiesta del personale di servizio e degli Assistenti di Sede ai fini del riconoscimento in Sede. In caso di smarrimento e/o distruzione della tessera personale di riconoscimento, la Società rilascerà un duplicato dietro corresponsione di un indennizzo- spese da determinarsi annualmente dal C.d.A..</p>	<p>7.1- L'accesso alla Sede avviene con tessera magnetica o altro sistema anche elettronico di accesso.</p> <p>7.2- L'accesso è consentito esclusivamente ai Soci che non siano in mora verso la Società per il versamento dei contributi associativi e degli altri contributi o corrispettivi dovuti.</p> <p>7.3- La tessera di accesso è personale, intrasferibile e incedibile. Sono titolari della tessera i Soci e i figli dei Soci di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.</p> <p>7.4- Il consiglio di amministrazione può rilasciare tessere non nominative, restituibili a semplice richiesta dell'organo amministrativo, ad Autorità e a soggetti legati alla Cooperativa da rapporti di collaborazione.</p> <p>7.5- A richiesta del singolo Socio possono essere concessi permessi di ingresso temporanei a pagamento. In tal caso la Cooperativa provvede al rilascio di tessera magnetica non nominativa, previo versamento di cauzione per importo determinato annualmente dal consiglio di amministrazione.</p> <p>7.6- E' facoltà del personale di servizio e degli assistenti di Sede chiedere in ogni momento ai singoli Soci l'esibizione della tessera di accesso. I Soci hanno l'obbligo, ai fini di riconoscimento in Sede, di esibire la propria tessera di accesso a semplice richiesta.</p> <p>7.7- In caso di smarrimento e/o distruzione della tessera personale di accesso la Società rilascia, a richiesta del Socio, un duplicato della tessera smarrita. Il Socio è tenuto a corrispondere un indennizzo, determinato annualmente dal consiglio di amministrazione, per i costi di rilascio del duplicato.</p>
Art. 8 – Modalità di fruizione dei servizi di Sede.	
<p>Il Socio deve fare uso della Sede e dei servizi</p>	<p>8.1- Ciascun Socio che non versi in una delle</p>

<p>in modo da non ledere i diritti degli altri Soci.</p>	<p>situazioni di cui al precedente articolo 1.1 del presente regolamento e che non sia in mora nei pagamenti ai sensi del precedente articolo 7.2 del presente regolamento può accedere alla Sede e fruire dei servizi da questa offerti. Nella fruizione dei servizi offerti il Socio non deve ledere i diritti degli altri Soci e deve rispettare il principio di parità di trattamento.</p>
<p>Art. 9 – Obblighi di condotta del Socio.</p>	
<p>Il contegno del Socio, in Sede ed anche fuori Sede se su imbarcazioni sociali, deve essere costantemente educato. Il Socio deve evitare qualsiasi atto scorretto, non bestemmiare, non ubriacarsi ed evitare altresì il turpiloquio e ogni frasario sconveniente ed in particolare atteggiamenti aggressivi nei confronti di altri Soci. Ogni Socio ha il diritto/dovere di richiamare all'ordine l'altro Socio che manca a queste elementari regole per vivere civile. Nella Sede Sociale è vietato introdurre armi e fare uso di giochi d'azzardo, nonché di tutti quei giochi che contrastino con le vigenti norme di P.S..</p>	<p>9.1- Il Socio deve tenere, quanto è presente in Sede e quando utilizza imbarcazioni o altri beni sociali, una condotta costantemente educata e rispettosa degli altri soci e dei terzi. 9.2- In particolare il Socio deve evitare qualsiasi atto scorretto, deve astenersi dal turpiloquio e dalla bestemmia, non deve fare uso di droghe né ubriacarsi, deve evitare comportamenti sconci od osceni nonché il ricorso a frasi o comportamenti sconvenienti o denigratori. Deve altresì astenersi dal tenere atteggiamenti aggressivi nei confronti di altri Soci o di terzi. 9.3- Ciascun Socio può richiamare all'ordine il Socio che viola i sopra detti divieti e ogni ulteriore elementare regola del vivere civile, nonché segnalare tali condotte al personale di servizio e degli assistenti di Sede affinché siano assunte le idonee iniziative. 9.4- E' vietato introdurre in Sede armi e fare uso di giochi d'azzardo, nonché di tutti quei giochi che contrastino con le vigenti norme di Pubblica Sicurezza.</p>
<p>Art. 10 – Regole specifiche di condotta.</p>	
<p>Il Socio ha inoltre i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare tutte le attrezzature e i materiali sociali, facendone un uso appropriato ed in armonia con gli eventuali regolamenti specifici predisposti ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in Sede; - non occupare più sedie, poltroncine, lettini e sdrai ad esclusivo uso personale; - esercitare la più oculata sorveglianza nei riguardi dei figli minori di anni 18, dei cui atti illeciti essi sono responsabili ai sensi del Codice Civile. I figli stessi, sino al compimento del 14 ° anno, potranno frequentare la Sede solo se accompagnati dai genitori o da altro Socio che se ne assume la responsabilità. La presa visione 	<p>10.1- Il consiglio di amministrazione individua, con propri regolamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli obblighi specifici e i divieti cui sono tenuti i Soci durante la loro presenza in Sede; b) l'attività cui sono tenuti gli Ispettori di Sede a tutela dell'interesse di tutti i Soci; c) le modalità di fruizione delle strutture di Sede e dei servizi offerti dalla Cooperativa; d) i comportamenti e i divieti specifici cui sono tenuti i Soci in relazione all'attività di pesca, all'uso delle imbarcazioni da regata e da diporto, alla fruizione degli spogliatoi e delle docce; e) ogni ulteriore profilo attinente alla vita della Cooperativa e la regolamentazione dei rapporti tra i Soci per quanto concerne l'accesso alla Sede e la fruizione dei servizi offerti, che non sia oggetto del presente regolamento.

<p>del presente Regolamento, che rimane permanentemente affisso nei locali della Sede, implica l'esonero esplicito del Consiglio di Amministrazione e del personale della Società da qualsivoglia responsabilità relativa ad atti e fatti commessi dai figli dei Soci di età inferiore ai 18 anni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare con la massima cura di sporcare la Sede Sociale. Per le cartacce, contenitori, bottiglie, ed altro genere di rifiuti, devono essere usati gli appositi cestini e raccoglitori. I mozziconi di sigarette devono essere deposti negli appositi portacenere; - evitare nel modo più assoluto, di danneggiare la vegetazione ed i prati - attenersi scrupolosamente alle direttive imposte mediante avvisi all'ingresso della Sede e rispettare rigorosamente le indicazioni della segnaletica in Sede <p>È inoltre severamente vietato eseguire scavi come pure infiggere attrezzi od oggetti nel terreno e detenere in Sede oggetti personali in luoghi diversi da quelli all'uopo prescritti ed appositamente destinati.</p> <p>È severamente vietato portare o detenere in Sede tavolini e sedie di proprietà personale salvo espressa autorizzazione del C.d.A.. È infine assolutamente vietato, nell'area della Sede, usare biciclette, motomezzi ed autoveicoli; è vietato inoltre l'uso di rollerblade, skate-board o attrezzi simili al di fuori delle aree eventualmente predisposte per lo svolgimento di tali sports.</p>	
Art. 11 – Rapporti con il personale di servizio.	
<p>Il Socio deve trattare con il massimo rispetto il personale di servizio. Tutti i dipendenti sono al servizio della Società e non dei singoli Soci. È vietato ai Soci l'accesso e la permanenza in tutti i locali destinati al servizio.</p>	<p>11.1- Il Socio deve trattare il personale di servizio con il massimo rispetto. I dipendenti della Cooperativa sono al servizio della stessa e non dei singoli Soci.</p> <p>11.2- È vietato ai Soci accedere e stazionare nei locali della Cooperativa destinati alle attività di servizio.</p>
Art. 12 – Vestiario.	
<p>Per la frequenza ordinaria in Sede possono essere indossati indumenti e costumi da bagno di varia foggia purché non contrari al comune senso del pudore.</p>	<p>12.1- I Soci devono vestire con decoro e nel rispetto del buon costume.</p> <p>12.2- Durante la frequenza ordinaria presso la Sede possono essere indossati indumenti e costumi da bagno di varia foggia, purché non contrari al comune senso del pudore.</p>
Art. 13 – Parcheggi presso la Sede.	

Essendo i parcheggi incustoditi, il Socio non ha diritto ad alcun risarcimento dalla Società per furti di veicoli, di beni in essi contenuti, nonché per danni eventualmente procurati o arrecati agli stessi.	13.1- I parcheggi presso la Sede non sono custoditi. Il Socio non può vantare nei confronti della Cooperativa alcun diritto al risarcimento per danni conseguenti al furto di veicoli o di beni in essi contenuti, nonché per danni che siano stati procurati o arrecati agli stessi.
Art. 14 – Minori di età e incapaci.	
I Soci minori di 18 anni non possono fare uso delle imbarcazioni se non accompagnati da altro Socio maggiorenne che ne assuma l'intera responsabilità.	14.1- I minori e i soggetti affetti da incapacità non possono fare uso delle strutture e fruire dei servizi della Cooperativa se non accompagnati dal legale rappresentante o da un suo delegato. In tal caso il legale rappresentante o il suo delegato si assumono integralmente ogni responsabilità per le attività svolte dal minore e dal soggetto affetto da incapacità e rispondono verso la Cooperativa per la condotta da questi tenuta. E' in ogni caso fatto salvo l'uso delle strutture sportive da parte dei minori e dei soggetti affetti da incapacità secondo quanto previsto dalle singole Federazioni di appartenenza.
Art. 15 – Manifestazioni ed eventi di particolare rilievo.	
In caso di manifestazioni ed intrattenimenti di particolare rilievo, l'accesso alla Sede, ad esclusivo ed insindacabile giudizio del C.d.A. o del Responsabile Interno del Servizio di Prevenzione e Protezione, può essere anche regolamentato in modi diversi da quelli ordinari	15.1- In caso di manifestazioni e intrattenimenti di particolare rilievo l'accesso alla Sede potrà essere regolamentato, a esclusivo e insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione o, ove necessario, del Responsabile Interno del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo modalità diverse da quelle ordinarie.
Art. 16 – Utilizzo non ordinario delle strutture sociali.	
Tutte le iniziative dei Soci che hanno per oggetto l'utilizzo diverso dall'ordinario delle attrezzature e/o delle strutture sociali, sono subordinate al benessere del Consiglio di Amministrazione.	16.1- Ogni iniziativa dei Soci che abbia per oggetto o per effetto un utilizzo delle attrezzature e/o delle strutture sociali diverso dall'ordinario è subordinata al benessere del consiglio di amministrazione. 16.2- Il consiglio di amministrazione può subordinare il rilascio del benessere di cui al precedente comma al rispetto di particolari principi o prescrizioni, ovvero limitare e regolare l'uso delle attrezzature e/o delle strutture sociali nel modo ritenuto più consono alla salvaguardia degli interessi della Cooperativa e/o dei Soci non coinvolti nell'iniziativa.
Parte III	
Elezione degli organi sociali – Regolamento elettorale.	
Sezione I - Scopo	
Art. 17 – Contenuto e ambito di applicazione del Regolamento Elettorale	
Il presente regolamento ha lo scopo: - con riferimento all'art. 27 dello Statuto sociale, relativamente alla nomina	17.1- Il Regolamento elettorale ha lo scopo: - con riferimento alla nomina dell'organo amministrativo ex articolo 27 Statuto, di

<p>dell'Organo amministrativo, di integrare e disciplinare le modalità e i termini di formazione delle liste, della loro presentazione, dello svolgimento delle operazioni di voto, dello svolgimento dello scrutinio e del computo dei voti;</p> <p>con riferimento agli artt. 33 e 34 dello Statuto sociale, relativamente alla nomina del Collegio Sindacale e del Controllo Legale dei Conti, di disciplinare le modalità, condizioni e termini di presentazione delle candidature.</p>	<p>integrare e disciplinare le modalità e i termini di formazione delle liste, la loro presentazione, lo svolgimento delle operazioni di voto, lo svolgimento dello scrutinio e il computo dei voti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti <i>ex</i> artt. 33 e 34 Statuto, di disciplinare modalità, condizioni e termini di presentazione delle candidature; - con riferimento alla nomina del Collegio dei Probiviri <i>ex</i> articolo 35 Statuto, di disciplinare i requisiti personali nonché le modalità, le condizioni e i termini di presentazione delle candidature.
Sezione II – Consiglio di Amministrazione.	
Art. 18 - Candidature e liste.	
<p>Ai fini della formazione e presentazione delle liste di candidati, il Consiglio di amministrazione, mediante pubblicazione sul sito web della Cooperativa nonché mediante esposizione in bacheca presso la sede, provvederà a rendere nota la data della assemblea da convocarsi per la nomina/rinnovo dell'Organo amministrativo.</p> <p>Tale pubblicità dovrà avvenire con almeno quindici giorni di preavviso rispetto al termine previsto per la presentazione delle candidature e, pertanto, almeno trenta giorni prima della data di prima convocazione della assemblea convocanda per la nomina/rinnovo dell'Organo.</p> <p>Qualsiasi socio può presentare la propria candidatura per l'elezione a consigliere solo se in regola con il versamento del capitale sottoscritto, del sovrapprezzo, della quota di iscrizione e della/e quota/e annuale di frequenza.</p> <p>E' ammessa l'iscrizione in una unica lista.</p> <p>Le liste dovranno essere presentate per iscritto dal capolista, con l'elencazione dei candidati nell'ordine che farà fede per l'individuazione e nomina degli eletti fra i candidati.</p> <p>Le liste, a cura del capolista, devono improrogabilmente essere fatte pervenire con ogni mezzo utile purchè idoneo a certificarne la provenienza e la data ed ora di arrivo entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno lavorativo precedente la data di prima convocazione dell'assemblea indirizzandola al Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede</p>	<p>18.1- Le elezioni si svolgono tramite il ricorso al meccanismo del voto di lista.</p> <p>18.2- Al fine di consentire la formazione e la presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo delle cariche consiliari il consiglio di amministrazione rende nota, con pubblicazione sul sito <i>web</i> della Cooperativa nonché mediante esposizione in bacheca presso la Sede, la data della convocanda assemblea per la nomina o il rinnovo dell'organo amministrativo.</p> <p>18.3- La pubblicazione e l'esposizione devono essere effettuate con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto al termine previsto per la presentazione delle candidature. A tal fine il consiglio di amministrazione provvede alle indicate formalità almeno nei 30 (trenta) giorni antecedenti la data di prima convocazione della convocanda assemblea per la nomina o il rinnovo dell'organo amministrativo.</p> <p>18.4- Ciascun Socio può presentare la propria candidatura per l'elezione a consigliere solo se risulta essere in regola con il versamento della quota di iscrizione e della/e quota/e annuale/i di frequenza.</p> <p>18.5- Ciascun Socio può essere candidato in una sola lista.</p> <p>18.6- Ciascuna lista dev'essere presentata in forma scritta dal capolista, con l'elencazione dei candidati in ordine progressivo. L'ordine di presentazione dei candidati fa fede ai fini della individuazione e della nomina degli eletti fra i candidati iscritti nella lista.</p> <p>18.7- Il capolista provvede a far pervenire la lista</p>

<p>legale della Società.</p> <p>Entro le ore 24,00 del giorno di decorrenza del termine di presentazione tutte le liste pervenute verranno pubblicate sul sito web della Cooperativa nonché esposte in bacheca presso la sede rendendole distinguibili mediante attribuzione di numero o lettere nell'ordine di presentazione per quelle pervenute nei termini e redatte in conformità con le previsioni di cui infra.</p> <p>Allo stesso modo e nei medesimi termini dovranno essere pubblicate anche le liste non ammesse al voto in quanto pervenute tardivamente, incomplete o non compilate correttamente con indicazione del motivo di esclusione.</p> <p>Il capolista della lista non ammessa, entro il secondo giorno successivo a quello di pubblicazione delle liste sul sito web, può presentare istanza di revisione del giudizio di inammissibilità sulla quale dovrà pronunciarsi il Collegio Sindacale (anche a maggioranza) entro e non oltre il decimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea convocata per la nomina di cariche sociali.</p>	<p>alla Cooperativa con ogni mezzo utile, che consenta di certificarne la provenienza e la data ed ora di ricezione. La lista deve pervenire alla Cooperativa entro le ore 12.00 (dodici/00) del 15° (quindicesimo) giorno lavorativo anteriore alla data di prima convocazione dell'assemblea, con comunicazione indirizzata al Presidente del consiglio di amministrazione presso la sede legale della Cooperativa.</p> <p>18.8- Entro le ore 24:00 (ventiquattro/00) del termine ultimo di decorrenza della data di presentazione le liste pervenute sono pubblicate sul sito <i>web</i> della Cooperativa nonché esposte in bacheca presso la sede sociale.</p> <p>18.9- Le liste presentate nei termini previsti e che rispettano le prescrizioni di cui agli articoli successivi sono identificate e distinte tra loro tramite l'attribuzione a ciascuna di esse di un numero o di una lettera progressiva, apposta in ordine di loro presentazione.</p> <p>18.10- Le liste non ammesse al voto in quanto pervenute tardivamente, oppure incomplete o non compilate correttamente, sono del pari oggetto di pubblicazione con ulteriore e distinta identificazione progressiva e con indicazione specifica del motivo di esclusione. Il capolista della lista non ammessa può, nei 2 (due) giorni successivi alla data di pubblicazione delle liste sul sito <i>web</i> della Cooperativa, proporre istanza di revisione del giudizio di inammissibilità. Su tale istanza si pronuncia, a maggioranza dei propri componenti, il Collegio Sindacale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni anteriori alla data in cui si tiene l'assemblea di prima convocazione competente alla nomina alle cariche sociali. Se ammesse al voto dal Collegio sindacale, le liste in origine non ammesse sono contrassegnate in modo progressivo rispetto a quelle ammesse sin dall'origine.</p>
<p>Art. 19 – Presupposti di ammissibilità al voto delle liste.</p>	
<p>Saranno ritenute valide le liste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - composte da n. 7 (sette) candidati al fine di garantire in tutti i casi la composizione dell'organo amministrativo; - formate per iscritto e sottoscritte, per accettazione dell'inserimento, da tutti i candidati. Della sottoscrizione è ritenuto garante e responsabile il capolista presentatore della lista; - recanti in allegato per ciascun candidato: 	<p>19.1- Tutte le liste ammesse al voto devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare un numero di candidati ad amministratore non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 14 (quattordici); - essere formate per iscritto e sottoscritte, per accettazione dell'inserimento del relativo nominativo, da tutti i candidati ivi indicati. Della sottoscrizione è ritenuto garante e responsabile il capolista presentatore della lista;

<p>copia del documento di riconoscimento in corso di validità e una dichiarazione attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - recanti la sottoscrizione di almeno 50 soci con diritto di voto essendo iscritti a Libro soci da almeno 90 giorni. 	<ul style="list-style-type: none"> - recare in allegato, per ciascun candidato, una copia del documento di riconoscimento in corso di validità e una dichiarazione attestante l'assenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza; - essere accompagnate dalla sottoscrizione di almeno 50 (cinquanta) soci con diritto di voto, iscritti a Libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.
<p>Art. 20 – Modalità di scrutinio e di elezione dei consiglieri.</p>	
<p>La votazione avverrà per scheda segreta, indicando la preferenza sulla apposita scheda di votazione in corrispondenza del numero o lettera distintiva della lista prescelta.</p> <p>Lo scrutinio delle schede di votazione avverrà a cura del Presidente dell'Assemblea e degli scrutatori nominati fra i soci all'inizio dell'assemblea nel numero ritenuto necessario sulla base del numero dei soci presenti e del numero delle liste ammesse al voto.</p> <p>In alternativa, sarà possibile anche l'utilizzo di sistemi informatici di votazione che consentano il computo dei voti in tempo reale garantendo comunque l'anonimato.</p> <p>Secondo quanto previsto dall'art. 27 dello statuto sociale, in relazione al numero di liste ammesse al voto, verranno eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti nella votazione unica eseguita in assenza di liste; - tutti i candidati dell'unica lista ammessa al voto; - i primi cinque candidati nell'ordine di iscrizione nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e i primi due candidati nell'ordine di iscrizione nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima in caso di due o più liste ammesse al voto. <p>In caso di parità di voti fra due o più liste, dovrà precedersi al voto di ballottaggio fra le stesse, ove ne sussistano le condizioni in relazione all'orario e alle presenze, nella stessa assemblea ovvero in assemblea da convocarsi a breve scadenza.</p> <p>All'esito del ballottaggio si procederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se il ballottaggio avviene tra le liste per la nomina dell'intero organo, con le modalità di cui al precedente comma 3, terzo trattino. 	<p>20.1- Le votazioni avvengono tramite voto segreto o tramite scrutinio segreto, indicando sull'apposita scheda la preferenza per una sola tra le liste ammesse, in corrispondenza del numero o della lettera che distinguono la singola lista prescelta. In caso di votazione effettuata col metodo dello scrutinio segreto, il Presidente dell'assemblea assicura che le operazioni di scrutinio siano effettuate con modalità idonee a garantire in ogni caso l'anonimato del voto espresso. Le modalità di gestione e di conservazione del voto devono comunque garantire la riferibilità del voto espresso da ciascuno dei votanti.</p> <p>20.2- In assenza di presentazione di liste possono essere votati i soci che dichiarino, fino al momento di apertura della votazione, di volersi candidare alla carica di consigliere di amministrazione.</p> <p>20.3- Lo scrutinio delle schede è effettuato dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori, nominati fra i soci all'inizio dell'assemblea nel numero ritenuto da questi necessario, in base al numero dei soci votanti e delle liste ammesse al voto.</p> <p>20.4- In alternativa alla votazione effettuata tramite scheda cartacea è possibile utilizzare sistemi informatici di votazione che consentano il computo dei voti in tempo reale, purché sia in ogni caso garantito l'anonimato dei votanti.</p> <p>20.5- In coerenza con quanto previsto dall'articolo 27 dello Statuto sociale sono eletti alla carica di consigliere di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in assenza di presentazione di liste, i soci che, in numero corrispondente a quanto necessario a comporre l'organo amministrativo, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella votazione unica; - in presenza di un'unica lista ammessa al voto, tutti i candidati della lista, se questi

<p>Se il ballottaggio avviene tra le liste di minoranza per la nomina dei due consiglieri rimanenti, nominando i primi due candidati nell'ordine di iscrizione nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>sono in numero corrispondente a quanto necessario a comporre l'organo amministrativo, o i primi candidati della lista se questa è composta da un numero di candidati superiore a quanto necessario a comporre l'organo stesso;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in presenza di più liste ammesse al voto, tutti i candidati, se pari a quanto necessario a comporre l'organo amministrativo, della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o, qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia composta da un numero di candidati superiore a quanto necessario a comporre l'organo amministrativo, i primi candidati della lista stessa. <p>20.6- In caso di parità di voti fra due o più liste si procede al voto di ballottaggio fra queste. Il ballottaggio è effettuato, se ritenuto possibile o opportuno dal Presidente dell'Assemblea in ragione dell'orario e delle presenze dei soci votanti, in occasione della stessa assemblea di prima votazione. Ove ciò non sia considerato possibile ovvero opportuno l'assemblea viene aggiornata per il ballottaggio entro un termine non superiore ai giorni 8 (otto). In tal caso il Presidente comunica contestualmente il giorno, il luogo e l'ora in cui si proseguirà con le operazioni di ballottaggio. Di tale rinvio è data pubblicità ai soci non partecipanti con affissione di apposito avviso presso la sede sociale e comunicazione sul sito ufficiale della società.</p> <p>20.7- In sede di ballottaggio si procede ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 20.5, terzo alinea. Qualora, nelle more del ballottaggio, una o più liste ritirassero la candidatura, in modo tale che resti un'unica lista candidata, si procede direttamente e senza ulteriore votazione ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 20.5, secondo alinea.</p> <p>20.8- I candidati che, in caso di elezione svolta in assenza di liste, non sono risultati eletti sono classificati in ordine di preferenze raccolte a comporre una lista. Qualora uno dei consiglieri cessi dalla carica per decesso, per revoca, per dimissioni o per ogni altra ragione, al consigliere cessato subentra il non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze o, in caso di sua indisponibilità, quello successivo, fino ad esaurimento della lista.</p>
---	--

	20.9- In caso di elezione svolta con il sistema delle liste i candidati della lista vincitrice che non sono risultati eletti subentrano, qualora una dei consiglieri cessi dalla carica per decesso, per revoca, per dimissioni o per ogni altra ragione, al consigliere cessato in ordine di lista. In caso di indisponibilità del subentrante subentra il successivo componente della lista, fino ad esaurimento della medesima.
Sezione III – Collegio sindacale.	
Art. 21 – Presentazione delle candidature.	
Al fine di agevolare le operazioni di voto per il rinnovo dell'Organo di controllo nonché di assicurarne la formazione con membri di provata esperienza, l'assemblea sarà chiamata ad esprimersi su una rosa ristretta di nominativi in possesso dei requisiti richiesti per candidarsi da formarsi con le modalità e nei termini di cui agli articoli successivi.	21.1- L'assemblea nomina i componenti del Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, scegliendoli tra le persone, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, individuate secondo le modalità ed i termini di cui agli articoli successivi.
Art. 22 – Requisiti dei candidati.	
<p>Sono ammessi a proporre la propria candidatura gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che possano dimostrare maturata esperienza come Sindaco Effettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in società cooperative con compagine sociale di almeno 40 soci o con valore della produzione di almeno euro 4 milioni; - in società cooperative e/o società di capitali con totale dell'attivo dello stato patrimoniale e ricavi delle vendite e prestazioni superiori ai limiti di cui all'art. 2435-bis c.c. <p>I predetti limiti devono essere verificati per almeno due annualità, anche non consecutive, nei cinque anni solari precedenti.</p>	<p>22.1- Possono candidarsi alla nomina a sindaco della Cooperativa coloro che sono iscritti presso il Registro dei revisori legali dei conti e che dimostrino di aver già maturato esperienza come sindaco effettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in società cooperative caratterizzate da una compagine sociale di almeno 40 (quaranta) soci o con valore della produzione pari ad almeno € 4 (quattro) milioni l'anno; - in società cooperative o in società di capitali che abbiano un totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni almeno pari ai limiti di cui all'articolo 2435-bis c.c. <p>22.2- I limiti di cui al precedente articolo 22.1 devono essere stati superati per almeno 2 (due) annualità, anche non consecutive, nel corso dei 5 (cinque) anni solari precedenti.</p>
Art. 23 – Modalità e termini di presentazione delle candidature.	
<p>I professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente possono candidarsi esclusivamente mediante mail PEC to PEC da inviare all'indirizzo PEC della Società Canottieri Mincio allegando il curriculum attestante il possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>La società renderà pubblico con ogni mezzo utile (quotidiani locali, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ecc.) il termine (giorno e ora) iniziale e finale dell'invio.</p> <p>Verranno ammesse al voto in assemblea le</p>	<p>23.1- Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 22 devono presentare la loro candidatura con invio di mail pec all'indirizzo pec della Cooperativa, allegando alla domanda il proprio <i>curriculum</i> che attesti il possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>23.2- La Cooperativa rende pubblico con ogni mezzo idoneo (ovvero, in via esemplificativa e non esaustiva, con pubblicazione su quotidiani locali, comunicazione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della città in</p>

<p>candidature nell'ordine di ricevimento nel numero massimo di dieci.</p> <p>Ove pervenga un numero di candidature inferiore al minimo necessario (cinque) per la formazione dell'Organo, la rosa dei candidati verrà integrata, sino al raggiungimento del totale di dieci candidati, con i nominativi indicati dai soci alla presidenza dell'assemblea all'atto dell'apertura della stessa.</p> <p>L'Organo risulterà formato dai cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti i quali, nell'ordine, assumeranno le cariche di: Presidente dell'Organo; Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente.</p> <p>Le votazioni e lo scrutinio dei voti si svolgeranno con le medesime modalità di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3.</p>	<p>cui ha sede la Cooperativa, affissione di avvisi) il termine iniziale e finale dell'invio, precisandone giorno ed ora.</p> <p>23.3- Le candidature non possono essere in numero superiore a 10 (dieci).</p> <p>23.4- Qualora siano state presentate candidature in numero superiore a 10 (dieci) sono ammesse al voto in assemblea le prime 10 (dieci) candidature pervenute alla Cooperativa. A tal fine fa fede la data e l'ora di ricezione della mail pec di candidatura.</p> <p>23.5- Qualora pervengano alla Cooperativa candidature in misura inferiore al minimo previsto per la formazione dell'Organo, l'elenco dei candidati è integrato, sino al raggiungimento del numero massimo di 10 (dieci) candidati, coi nominativi indicati dai soci al Presidente dell'assemblea al momento della sua apertura.</p> <p>23.6- Il Collegio sindacale sarà formato dai 5 (cinque) candidati, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, che hanno ottenuto il più alto numero di preferenze. Le cariche saranno distribuite in base al numero di preferenze ottenute secondo il seguente ordine decrescente: Presidente del Collegio sindacale; Sindaci Effettivi; Sindaci Supplenti.</p> <p>23.7- La votazione e lo scrutinio si svolgono con le modalità previste dai commi 1, 3 e 4 del precedente articolo 20.</p>
Sezione IV – Revisione legale dei conti.	
Art. 24 – Attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti.	
<p>Ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale, ove obbligatorio ovvero quando lo delibera l'assemblea, la società attribuisce l'incarico per il controllo legale dei conti, funzione che può essere demandata al Collegio Sindacale, se formato interamente da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero a un revisore o ad una società di revisione pure iscritti nel medesimo Registro.</p> <p>Ove l'assemblea non ritenga di attribuire l'incarico della revisione legale dei conti al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, dello statuto sociale, ai fini della attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti al revisore ovvero alla società di revisione l'incarico verrà attribuito ad un soggetto da scegliersi fra una rosa di candidati in possesso dei requisiti richiesti per candidarsi con le modalità e nei termini di cui agli articoli successivi.</p>	<p>24.1- L'attività di revisione legale dei conti può essere demandata al Collegio Sindacale ovvero a un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La nomina del revisore legale o della società di revisione è disposta nei casi previsti dalla legge o su delibera dell'assemblea.</p> <p>24.2- Nel caso in cui l'attività di revisione legale dei conti non sia riservata al Collegio sindacale l'assemblea nomina il revisore, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto, scegliendolo tra i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, individuati con le modalità e nei termini di cui agli articoli successivi.</p>

Art. 25 - Requisiti dei candidati	
<p>Sono ammessi a proporre la propria candidatura gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia che possano dimostrare maturata esperienza (anche nella veste di Sindaco Effettivo) per incarichi di revisione legale dei conti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in società cooperative con compagine sociale di almeno 40 soci o con valore della produzione di almeno euro 4 milioni; - in società cooperative e/o società di capitali con totale dell'attivo dello stato patrimoniale e ricavi delle vendite e prestazioni superiori ai limiti di cui all'art. 2435-bis c.c. <p>I predetti limiti devono essere verificati per almeno due annualità, anche non consecutive, nei cinque anni solari precedenti.</p>	<p>25.1- Possono candidarsi alla nomina a revisore legale dei conti i soggetti che sono iscritti presso il Registro dei revisori legali dei conti e che dimostrino di aver già maturato esperienza, anche in veste di sindaco effettivo, per incarichi di revisione legale dei conti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in società cooperative caratterizzate da una compagine sociale di almeno 40 (quaranta) soci o con valore della produzione pari ad almeno € 4 (quattro) milioni l'anno; - in società cooperative o in società di capitali che abbiano un totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni almeno pari ai limiti di cui all'articolo 2435-bis c.c. <p>25.2- I limiti di cui al precedente articolo 25.1 devono essere stati superati per almeno 2 (due) annualità, anche non consecutive, nel corso dei 5 (cinque) anni solari precedenti.</p>
Art. 26 – Modalità e termini di presentazione delle candidature.	
<p>I professionisti ovvero le società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente possono candidarsi esclusivamente mediante mail PEC to PEC da inviare all'indirizzo PEC della Società Canottieri Mincio allegando il curriculum attestante il possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>La società renderà pubblico con ogni mezzo utile (quotidiani locali, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ecc.) il termine (giorno e ora) iniziale e finale dell'invio.</p> <p>Verranno ammesse al voto in assemblea le candidature nell'ordine di ricevimento nel numero massimo di tre.</p> <p>Ove l'incarico di controllo legale dei conti non sia attribuito al Collegio Sindacale e, in assenza di candidature, alla attribuzione dell'incarico si debba provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in concomitanza con la nomina/rinnovo del Collegio Sindacale, verrà attribuito al candidato, primo non eletto, nella votazione per la nomina del Collegio Sindacale; - non in concomitanza con la nomina/rinnovo del Collegio Sindacale l'assemblea sarà chiamata ad esprimersi sui nominativi indicati dai soci alla presidenza dell'assemblea all'atto dell'apertura della stessa i quali saranno accettati e ammessi in 	<p>26.1- I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 25 devono presentare la loro candidatura con invio di mail pec all'indirizzo pec della Cooperativa, allegando alla domanda il proprio <i>curriculum</i> che attesti il possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>26.2- La Cooperativa rende pubblico con ogni mezzo idoneo (ovvero, in via esemplificativa e non esaustiva, con pubblicazione su quotidiani locali, comunicazione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della città in cui ha sede la Cooperativa, affissione di avvisi) il termine iniziale e finale dell'invio, precisandone giorno ed ora.</p> <p>26.3- Sono ammesse al voto in assemblea le prime 3 (tre) candidature pervenute alla Cooperativa. A tal fine fa fede la data e l'ora di ricezione della mail pec di candidatura.</p> <p>26.4- Qualora non pervengano alla Cooperativa candidature, oppure le candidature presentate siano in numero inferiore a 3 (tre), si procede come segue.</p> <p>a) Se non è stata presentata alcuna candidatura a revisore, e la sua nomina è effettuata contestualmente alla nomina del Collegio sindacale, è nominato revisore legale dei conti il primo tra i candidati non eletti nella votazione per la nomina a componente del</p>

<p>votazione, in ordine di presentazione, nel numero massimo di tre.</p> <p>Le votazioni e lo scrutinio dei voti si svolgeranno con le medesime modalità di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3.</p>	<p>Collegio sindacale.</p> <p>b) Se non è stata presentata alcuna candidatura a revisore, e la sua nomina non è effettuata contestualmente alla nomina del Collegio sindacale, l'assemblea sceglie il revisore tra i primi 3 (tre) soggetti, ammessi a votazione, indicati dai soci al Presidente dell'assemblea all'apertura della stessa. Qualora i soci non proponano nominativi o li proponano in misura inferiore a 3 (tre) il Presidente dell'assemblea integra l'elenco fino alla concorrenza di 3 (tre) candidati e pone l'elenco integrato in votazione. E' nominato revisore il soggetto che riceve il maggior numero di voti.</p> <p>c) In tutti i casi in cui sono state presentate candidature a revisore in misura inferiore a 3 (tre) ma superiore a 1 (una) il Presidente dell'assemblea invita i soci, in apertura dell'assemblea, a integrare l'elenco. Qualora i soci non proponano nominativi o li proponano in misura tale da non arrivare al numero di 3 (tre) candidati il Presidente dell'assemblea integra l'elenco fino alla concorrenza di 3 (tre) candidati e pone l'elenco integrato in votazione. E' nominato revisore il soggetto che riceve il maggior numero di voti.</p> <p>26.5- La votazione e lo scrutinio si svolgono con le modalità previste dai commi 1, 3 e 4 del precedente articolo 20.</p>
Sezione V – Collegio dei probiviri.	
Art. 27 – Competenza del Collegio dei probiviri.	
	<p>27.1- Sono devolute alla competenza del Collegio dei probiviri, ai sensi dell' articolo 36, lett. a), dello Statuto, le controversie tra i soci e tra questi e la Cooperativa aventi ad oggetto profili disciplinari del rapporto mutualistico (intesi come violazione delle prescrizioni statutarie, dei regolamenti e del regolamento di disciplina) e che si possono concludere con la comminazione a carico di uno o più soci delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.</p> <p>27.2- Il Collegio dei probiviri organizza l'attività disciplinare secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina, improntando la propria attività ai principi di trasparenza, di contraddittorio, di parità di trattamento e di non</p>

	<p>discriminazione, di analiticità delle contestazioni mosse e di motivazione delle decisioni assunte.</p> <p>27.3- Le sanzioni comminate dal Collegio dei probiviri sono improntate ai principi di proporzionalità e di gradualità.</p> <p>27.4- Il provvedimento di esclusione comminato dal Collegio dei probiviri può essere impugnato innanzi agli arbitri ai sensi dell'art. 36 dello Statuto. Si applica in tal caso il regime previsto dall'art. 37, comma 1, lett. a), dello Statuto.</p>
Art. 28 – Qualifica dei probiviri e gratuità della funzione.	
	<p>28.1- L'assemblea nomina i componenti del Collegio dei probiviri, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, scegliendoli tra soci iscritti alla Cooperativa da almeno 10 anni .</p> <p>28.2- L'incarico di probiviro è svolto a titolo gratuito ed è incompatibile con lo svolgimento di ogni altra carica o funzione all'interno della Cooperativa.</p> <p>28.3- I componenti del Collegio dei probiviri sono individuati secondo le modalità ed i termini di cui agli articoli successivi.</p>
Art. 29 – Modalità e termini di presentazione delle candidature.	
	<p>29.1- Le persone interessate ad assumere la carica di probiviro devono presentare la loro candidatura con invio di mail pec all'indirizzo pec della Cooperativa, allegando alla domanda il proprio <i>curriculum</i>.</p> <p>29.2- La Cooperativa rende pubblico con ogni mezzo idoneo (ovvero, in via esemplificativa e non esaustiva, con pubblicazione su quotidiani locali, comunicazioni e/o affissione di avvisi) il termine iniziale e finale dell'invio, precisandone giorno ed ora.</p> <p>29.3- Devono essere presentate per la votazione candidature in numero non superiore a 10 (dieci). Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del precedente articolo 23.</p> <p>29.4- In mancanza di candidature sufficienti a garantire la completa composizione dell'organo i probiviri mancanti sono direttamente nominati dall'assemblea dei soci, su proposta dei presenti e nel rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo 28, comma 1.</p>
Parte III	
Disposizioni finali	
Art. 30 - Controversie.	

<p>La risoluzione delle controversie sulla interpretazione e sulla applicazione delle norme e disposizioni contenute nel presente regolamento fra i soci e fra i soci e la società devono essere demandate agli arbitri a norma di statuto.</p>	<p>30.1- Le controversie tra i soci e tra i soci e la Cooperativa, relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono devolute alla cognizione degli arbitri rituali secondo quanto disposto dall'articolo 36 dello Statuto.</p>